

	FC	RF1	\bigcap	N	1681	I Q
レ	レし	ハレ	\cup	IN.	100	ΙO

Del 07/11/2024

Identificativo Atto n. 781

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA
Oggetto
APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO "VALUTAZIONE STABILITÀ BIOLOGICA DEI FANGHI PER USO AGRICOLO COME MISURA DEL POTENZIALE ODORIGENO"
L'atto si compone di pagine di cui

L'atto si compone di_____pagine di cui pagine di allegati parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIFIUTI E TUTELA AMBIENTALE

VISTO il d.lgs.3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";

VISTI inoltre:

- il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, concernente l'"Utilizzazione dei fanghi di depurazione Attuazione della Direttiva 86/278/CEE", e, in particolare:
 - l'articolo 3, comma 1, che prevede l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione qualora risultino idonei a produrre un "effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno";
 - l'articolo 6, comma 1, punto 2) con cui viene conferita alla Regione la facoltà di stabilire "ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento";
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26: "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", che all'art. 17, comma 1, lettera e) prevede che Regione abbia tra le sue funzioni quella dell'"adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie spettanti alle province";

DATO ATTO che, in applicazione dell'art. 17, della I.r. 26/2003, Regione Lombardia ha emanato i seguenti provvedimenti:

- d.g.r. n. 2031 del 1º luglio 2014, "Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili";
- la d.g.r. n. 5269 del 6 giugno 2016, "Prescrizioni integrative tipo per le autorizzazioni all'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali";



RegioneLombardia

- la d.g.r. n. 7076 dell'11 settembre 2017, "Disposizioni integrative, in materia di parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei all'utilizzo in agricoltura, alla d.g.r. 2031/2014 recante disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12";
- il d.d.u.o. n. 6665 del 14 maggio 2019 "Ricognizione dei limiti di concentrazione caratterizzanti i fanghi di depurazione idonei per l'utilizzo in agricoltura, a seguito delle nuove disposizioni normative nazionali di cui alla legge 16 novembre 2018, n. 130 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze";
- la d.g.r. n. 1777 del 17 giugno 2019 "Revisione della d.g.r. 1° luglio 2014, n. X/2031 relativamente ai fanghi ammissibili all'utilizzo in agricoltura";

VISTA la "Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile", approvata con d.g.r. 29 giugno 2021 n. XI/4967 e periodicamente aggiornata fino al febbraio 2023, ed in particolare il paragrafo "4.4 Economia circolare e modelli di produzione sostenibili";

DATO ATTO, per quanto sopra, che Regione Lombardia può adottare provvedimenti opportuni per regolare aspetti non previsti dalla normativa sovraordinata e per garantire un elevato livello di tutela ambientale, volti a contenere le molestie olfattive e ad individuare le caratteristiche qualitative necessarie ai fini dell'impiego agronomico dei fanghi;

DATO ATTO che, nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti e dei principi dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile, è opportuno che i fanghi di depurazione delle acque reflue con caratteristiche qualitative elevate siano prioritariamente destinati al recupero di materia anche attraverso lo spandimento a beneficio dell'agricoltura;

RICHIAMATA la d.g.r. n. 2031/2014 con riferimento agli adempimenti da essa disciplinati, e in particolare in allegato 1, appendice 4 "operazioni di trattamento"; che prevede:

- l'utilizzo, per il recupero in agricoltura, di fanghi di depurazione stabilizzati;
- l'analisi del parametro SSV/SST come misura per il contenimento delle emissioni odorigene, il cui valore deve essere < 60% per i fanghi definiti di "alta qualità" e < 65% per i fanghi definiti "idonei", come indicato in allegato 1, al paragrafo 5.8;



DATO ATTO della d.g.r. del 23 maggio 2022 n. XI/6408 di approvazione dell'Aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate (PRB), strumento di programmazione attraverso il quale Regione Lombardia definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti:

CONSIDERATO in particolare il "Programma di gestione fanghi", elaborato nell'ambito del PRGR, in cui si dispone che:

- il conseguimento di una efficace stabilizzazione risulta fondamentale per ridurre la putrescibilità dei fanghi, i cui livelli, se non trascurabili, comportano molestie olfattive e sono causa di grave disagio per le popolazioni dei Comuni sul cui territorio si effettuano le operazioni di spandimento dei fanghi a beneficio dell'agricoltura;
- tra le azioni di riduzione delle emissioni odorigene derivanti dalle attività di spandimento dei fanghi, la messa a punto di metodiche che consentano di stabilire con maggiore precisione le caratteristiche di stabilità biologica dei fanghi e di sviluppare un indice più accurato e specifico per la definizione della efficace stabilizzazione dei fanghi, cui è legato il potenziale odorigeno;

CONSIDERATO che il parametro SSV/SST (sostanza volatile/totale) vigente, previsto dalla d.g.r. 2031/2014, attualmente costituisce l'unica misura della stabilità dei fanghi correlata alle emissioni odorigene e che dal confronto con i componenti del Tavolo Fanghi, istituito nell'ambito dell'Osservatorio per il Clima, l'Economia Circolare e la Transizione Ecologica, è emersa l'opportunità di effettuare delle valutazioni sulla modifica o integrazione di tale parametro al fine di prevenire il verificarsi di molestie olfattive nell'ambito delle attività di recupero R10 dei fanghi trattati, in un'ottica di miglioramento continuo;

CONSIDERATO altresì che per valutare parametri alternativi all' SSV/SST che potrebbero essere meglio rappresentativi della stabilità del fango e del suo potenziale odorigeno, è stato proposto, nell'ambito dell'Osservatorio regionale per il Clima, l'Economia Circolare e la Transizione Ecologica, un protocollo operativo, cui gli operatori possono aderire volontariamente;

ATTESO che la proposta di protocollo è stata preliminarmente sottoposta al confronto con Enti e soggetti portatori di interesse nell'ambito del Tavolo Fanghi,



istituito dell'Osservatorio per il Clima, l'Economia Circolare e la Transizione Ecologica, secondo i passaggi e le modalità di seguito riportati:

- in data 02.05.2023, riunione del "Tavolo fanghi", in cui è emersa l'opportunità di approfondimenti in merito a nuovi parametri e metodi specifici per la misura della stabilizzazione dei fanghi, a cui è legato il potenziale odorigeno (successivi incontri di approfondimento effettuati in data 14.06.2023, 26.09.2023 e 30.01.2024);
- in data 21.03.2024, trasmissione a mezzo mail della prima proposta di protocollo ai componenti del Tavolo fanghi;
- in data 05.04.2024 e 23.07.2024 riunione del Tavolo fanghi con confronto tra i partecipanti sulla proposta di protocollo operativo;
- in data 25.07.2024, trasmissione a mezzo mail di un aggiornamento del documento ai componenti del Tavolo fanghi, con la richiesta di inviare osservazioni e una prima pre-adesione informale;
- in data 24.09.2024, riunione del Tavolo fanghi con riscontro dell'interesse alla partecipazione e presa d'atto finale della proposta di protocollo;

CONSIDERATA l'importanza di avere dati scientificamente validi, al fine di perseguire nel modo più efficace ed efficienti gli obiettivi di incremento della tutela di ambiente e salute:

RITENUTO pertanto di:

- proporre un monitoraggio della durata di dodici mesi che preveda la caratterizzazione dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione nonché dei fanghi trattati, sottoponendoli alla determinazione analitica di specifici parametri e stabilire la loro possibile correlazione con l'impatto odorigeno, al fine di ottenere una banca dati che permetta una valutazione di dettaglio dei parametri rappresentativi del grado di stabilizzazione dei fanghi che potranno essere di supporto alla definizione di un indice di stabilità biologica per la misura indiretta della potenzialità odorigena, la definizione dei valori limite di accettabilità e la messa a punto di metodiche consolidate;
- approvare, per quanto sopra, il protocollo operativo "Valutazione stabilità biologica dei fanghi per uso agricolo come misura del potenziale odorigeno", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che tale monitoraggio previsto dal protocollo non ha valore legale ai fini del controllo degli impianti, ma ha valore di approfondimento tecnicoscientifico;



RITENUTO che tale protocollo sia aperto all'adesione di qualsiasi soggetto interessato, entro la scadenza del 15/12/2024, e che il monitoraggio debba avere durata di 12 mesi a partire dal 01/01/2025;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della XII Legislatura, approvato dal Consiglio regionale il 20 giugno 2023 con d.c.r. XII/42 e pubblicato sul BURL n. 26 Serie ordinaria del 1° luglio 2023, nella quale si individua, tra gli altri, l'obiettivo strategico 5.1.4 «Sviluppare sul territorio l'economia circolare»;

DATO ATTO che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;

VISTA la I.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XII Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Rifiuti e Tutela Ambientale, individuate dal IX Provvedimento Organizzativo 2023 approvato con d.g.r. n. 628 del 13 luglio 2023;

DECRETA

- 1. di proporre un monitoraggio della durata di dodici mesi che preveda la caratterizzazione dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione nonché dei fanghi trattati, sottoponendoli alla determinazione analitica di specifici parametri e stabilire la loro possibile correlazione con l'impatto odorigeno, al fine di ottenere una banca dati che permetta una valutazione di dettaglio dei parametri rappresentativi del grado di stabilizzazione dei fanghi che potranno essere di supporto alla definizione di un indice di stabilità biologica per la misura indiretta della potenzialità odorigena, la definizione dei valori limite di accettabilità e la messa a punto di metodiche consolidate;
- 2. di approvare, per quanto sopra, il protocollo operativo "Valutazione stabilità biologica dei fanghi per uso agricolo come misura del potenziale odorigeno" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3. di stabilire che tale protocollo è aperto all'adesione di qualsiasi soggetto interessato, entro la scadenza del 15/12/2024, e che il monitoraggio debba avere durata di 12 mesi a partire dal 01/01/2025;



- 4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet di Regione Lombardia;
- 5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;

Il Dirigente GIORGIO GALLINA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.